



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE L.R.11/2001

Determinazione N. 2705 / 2023

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) DI CUI ALL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO TECNOLOGICO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI IN AREA 10 HA IN LOCALITÀ MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA PRESENTATO DA ECO+ECO SRL.**

Il dirigente

### VISTI:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 21.01.2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione rifiuti”;
- iv. la Legge Regionale 29.10.2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” con la quale si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- v. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
  - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
  - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- vii. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- viii. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- ix. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- x. l’atto organizzativo n. 3 del 30 giugno 2023 prot. n. 46241/2023 relativo al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- xi. il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;

- xii. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xiii. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2023-2025);

#### **RICHIAMATI in materia di VIA**

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- ii. l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta [...], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- iii. la DGRV n. 568 del 30.04.2018 "Disposizioni in materia di VIA e di competenze in materia di AIA. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli artt. 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett.g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017;
- iv. Il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13 marzo 2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- ix. la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi.

#### **RICHIAMATI in materia di rifiuti:**

- i. il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- ii. il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

- iii il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”, in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti” e l’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- iv il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- v il D.Lgs. n.116 del 03.09.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- vi il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- vii il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 e ss.mm.ii;
- viii l’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- ix il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- x la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”;
- xi il D.M. Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
- xii il D.M. n. 59 del 4 aprile 2023 “Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»”;
- xiii la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xiv la D.G.R.V. n. 288 dell’11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xv la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xvi la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xvii la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xviii la deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xix la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xx le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- xxi la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la

prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

- xxii la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all’ all. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xiii le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

#### **RICHIAMATI** in materia di tutela delle acque:

- i la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 107, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii il D.M. 23 aprile 1998 e ss.mm.ii. che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- iii il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l’individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- iv l’articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;
- v il Regolamento di Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;

#### **RICHIAMATI** in materia di emissioni in atmosfera:

- i il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”;
- ii il D.lgs 155/2010 “ Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa
- iii il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;
- iv l’art. 268, c. 1, lett. gg-bis del D.Lgs. 152/2006 che definisce i medi impianti di combustione;
- v l’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”;

#### **RICHIAMATI** in materia urbanistico-edilizia:

- i. il Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche e/o integrazioni, nonché la L.R. 27 giugno 1985, n. 61;
- ii. gli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, vigenti ed adottati;
- iii. le leggi nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica ed edilizia;
- iv. la L.R. 11/2004 “ Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;

v. il vigente regolamento edilizio comunale;

VISTAI'istanza, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. nn. 22079, 22094, 22098, 22099, 22101, 22109, 22113 del 15.04.2022, per il tramite del Suap del Comune di Venezia pratica n. 03643900230-14042022-0851, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di competenza della città metropolitana ai sensi dell'art. 27- bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. presentata dalla società Eco+Eco S.r.l per la realizzazione del polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area 10 ha in località Malcontenta in comune di Venezia.

**EVIDENZIATO che** con la suddetta istanza la ditta ECO+ECO S.r.l chiede il rilascio nell'ambito del PAUR dei seguenti titoli abilitativi:

**Comune di Venezia Ambiente** – *parere tecnico di competenza in materia di inquinamento acustico e bonifiche e parere in merito al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione delle opere nonché urbanistico ai fini della variante di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/2006 ;*

**Città metropolitana di Venezia** – *Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., includendo per le proprie competenze: Valutazione Impatto Ambientale ed autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ex art. 208 – D.Lgs. 152/2006 ;*

**Arpav** – *parere end of waste caso per caso ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;*

**ULSS n. 3 “Serenissima”** – *Parere di prevenzione sanitaria;*

**Comando VV.F. di Venezia** – *Parere in merito all'eventuale aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi;*

**Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia** *parere in merito al rilascio dei titoli abilitativi edilizi ed urbanistici di competenza necessari alla realizzazione delle opere;*

**Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”** – *Parere tecnico di competenza.*

**CONSTATATO che:**

- i la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.b) e che la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
- ii la società ECO+ECO S.r.l ha richiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e il contestuale rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto a norma degli artt. 23 e 27 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- iii In considerazione di quanto sopra, Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- iv E' comunque possibile l'espletamento della procedura di V.I.A. diretta ed il contestuale rilascio degli atti di assenso qualora richiesto dal proponente in modo volontario.

**EVIDENZIATO altresì che:**

- i l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015.
- ii l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 1789713 e relative appendici emessa da Coface con scadenza il 12.12.2025 e validità il 10.12.2027 e dalla polizza RCI n.177773782. emessa da Unipol Sai per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso;
- iii la Società è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001:2015 n. IT315210, rilasciata alla capogruppo Veritas S.p.A. il 12.11.2012 e con scadenza il 11.05.2025, per la “Gestione degli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, mediante selezione, cernita meccanica e manuale. Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia per conto proprio che per conto terzi. Attività di controllo merceologico su frazioni secche riciclabili da raccolta differenziata urbana domestica e non domestica e su rifiuti speciali da processi di selezione e trattamento. Gestione del centro di raccolta – IAF 24, 39”;
- iv la Società è in possesso di certificazione n. IT319686 ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio” con scadenza il 04.12.2025;
- v con nota prot. n. 53111 del 05.10.2021 la Società ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

- vi è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. n. 27682 del 21.04.2023 poi completata con nota prot. n. 33654 del 17.05.2023 copia della delega ambientale attestante il trasferimento in capo al Sig. Ennio Scridel di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;
- vii con l'occasione si precisa che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. n. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 n. del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

**DATO atto che** in merito al procedimento di cui trattasi:

- i con l'istanza di PAUR presentata ed assunta al prot. n. 22079 del 15.04.2022 s.m.i la Società ha chiesto, tra le altre, la modifica delle linee "EPS (polistirolo)", "MPR (plastiche rigide)", "MPO ( mix poliolefine)", "Multi 1 e 2", di "trattamento dei rifiuti ingombranti" e "trattamento delle plastiche aggiuntive", il revamping delle linee "Ripasso residui" e "Valorizzazione metalli" e la realizzazione di una nuova linea di "Trattamento rifiuti legnosi";
- ii con nota protocollo n. 24609 del 29.04.202 è stata data comunicazione agli enti interessati dal procedimento dell'avvio della fase preliminare di verifica documentale così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 27 bis;
- iii con provvedimento prot. n. 37651 del 30.05.2023 (Determinazione n. 1744/2023) è stata approvata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, la modifica sostanziale del lay -out dell'impianto di recupero rifiuti gestito dalla Società ECO + ECO S.r.l. in Via della Geologia - Area 43 ha - sub 10 - 30100 Venezia.
- iv durante la fase di verifica formale sono pervenute integrazioni documentali acquisite agli atti con note prot. nn. 34915 del 15.06.2022 e 37448 del 28.06.2022 ;
- v con nota assunta al prot. n. 50205 del 19.07.2023 la Eco + Eco Srl. ha comunicato che il 14.07.2023 sono stati ultimati i lavori relativi alla predisposizione degli stoccaggi sul lotto B e che stessi sarebbero stati attivati a partire dal 21.07.2023.
- vi in ottemperanza al punto 10 del provvedimento prot. n. 37651 del 30.05.2023 (Determinazione n. 1744/2023), la Società ha trasmesso, con la medesima nota di cui al punto precedente, copia del Certificato di Prevenzione incendi prot. n. U.0017814 del 22.06.2023 e la documentazione attestante la presentazione al Comune di Venezia del titolo edilizio per la realizzazione delle tensostrutture e delle opere collegate alla copertura di rifiuti;
- vii con la medesima nota di cui sopra, la Società, in ottemperanza al punto 12 del suddetto provvedimento, ha comunicato la conclusione dei lavori volti alla realizzazione delle linee MPO, MPR ed EPS secondo l'impiantistica già approvata con provvedimento prot. n. 66724 del 16.11.2022 ed ha allegato
- viii dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
- dichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante, dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
  - Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;

comunicando nel contempo che la comunicazione dell'avvio dell'esercizio provvisorio delle linee in argomento, degli stoccaggi aggiuntivi sul lotto D e della cabina di cernita a servizio della linea ingombranti sarebbe stata oggetto di una nota successiva in quanto i lavori per di adeguamento alla prevenzione incendi non sono ancora conclusi;

- ix In data 25.07.2022 viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Venezia ed all'albo pretorio del Comune di Venezia l'avviso pubblico di avvenuto deposito del progetto e del relativo studio d'impatto ambientale ai fini della partecipazione del pubblico
- x In data 03.08.2023 è stato presentato al pubblico il progetto in parola in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams;

- xi In data 08.08.2022 si è tenuta la prima riunione del Comitato VIA per la presentazione dei contenuti del progetto, di cui al verbale prot. n. 46841 del 11.08.2022. A tale riunione hanno preso parte anche gli Enti appartenenti alla Conferenza di Servizi;
- xii Con nota acquisita agli atti con prot. n. 52813 del 15.09.2022 la ditta richiede una sospensione temporanea al fine di presentare una modifica progettuale per l'adeguamento-riorganizzazione del layout degli stoccaggi da parte dei VV.F in ambito di tavolo di coordinamento presso la Prefettura.
- xiii Con nota prot. n. 54107 del 21.09.2022 si prende atto della sopracitata richiesta di sospensione temporanea.
- xiv Con note acquisite agli atti con prot. nn. 58322, 58324, 58327, 58328, 58331 del 07.10.2022 e 59915 del 14.10.2022 la ditta aggiorna gli elaborati progettuali e chiede il riavvio del procedimento.
- xv In data 14.02.2023 si è svolta la conferenza di servizi istruttoria, convocata con nota prot. n. 7981 del 02.02.2023, al fine di produrre una richiesta di integrazioni condivisa tra Comitato Tecnico VIA ed Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi. Di tale riunione è stato prodotto il verbale prot. n. 18892 del 16.03.2023;
- xvi Con nota prot. n. 14137 del 27.02.2023 sono state richieste alla Ditta, congiuntamente con le richieste degli Enti partecipanti alla CDS, le integrazioni in merito al progetto, relative a :
- a - Impatto sulla componente atmosfera
  - b - Impatto Acustico
  - c - Impatti sulla componente suolo e sottosuolo
  - d - Impatto inquinamento luminoso
  - e - Impatto inquinamento elettromagnetico
  - f - Impatto cumulativo
  - g - Gestione rifiuti
  - h - Titoli edilizi
- xvii la ditta con nota prot n. 20698 del 22.03.2023 chiede una proroga di 60 gg ai fini della consegna della risposta alle integrazioni completa in ogni sua parte;
- xviii con note acquisite agli atti di questa Amministrazione con prot. nn. 37038, 37043, 37046, 37047, 37051, 37076, 37082 del 29.05.2023 la società ECO+ECO ha trasmesso le integrazioni richieste in risposta alla nota della Città metropolitana di Venezia protocollo n. 14137 del 27.02.2023. Tali integrazioni sono state pubblicate il 29.05.2023 sul sito web della Città Metropolitana di Venezia; non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 27-bis comma 5;
- xix Con nota prot. n. 40707 del 13.06.2023 è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria del 28.06.2023 , al fine di effettuare una prima valutazione della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta. Il verbale prot. n. 48213 del 11.07.2023, trasmesso alla Ditta e agli Enti coinvolti con nota prot. n. 48417 del 12.07.2023;
- xx nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente l'asseverazione per l'incidenza Ambientale, relativa all'intervento in parola;
- xxi il Comune di Venezia Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Settore Bonifiche, Valutazioni Ambientali e Gestione Strategica esprime parere favorevole di competenza in merito alle integrazioni pervenute (rumore e bonifiche), acquisito agli atti con nota prot. n. 39785 del 09.06.2023.
- xxii per le motivazioni esposte nella relazione tecnica trasmessa con le integrazioni volontarie assunte ai prot. n. 49697 e 49698 del 18.07.2023, si l'attività di omogeneizzazione (R12<sup>OM</sup>) per i rifiuti identificati con codici EER 150102 "Imballaggi in plastica", 150105 "Imballaggi compositi" e 150106 "Imballaggi in materiali misti", provenienti esclusivamente dalla raccolta urbana e conferiti alle linee Multi 1, Multi 2 ed MPO;
- xxiii il parere prot. n. 64539/2023 assunto al prot. n. 49889 del 18.07.2023 con il quale l'Arpav Area Tecnica e Gestionale – U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti si è espresso favorevolmente circa l'attività volta al recupero di rifiuti a matrice plastica ed alla loro cessata qualifica di rifiuto;
- xxiv Nella seduta di Comitato Tecnico VIA tenutasi in data 24.07.2023, di cui al verbale prot. n. 51618 del 26.07.2023, viene espresso parere favorevole, all'unanimità dei presenti, di compatibilità ambientale. Tale parere è acquisito al protocollo con n. 51625 del 26.07.2023, **allegato A1** al presente provvedimento;

xxv con nota assunta al prot n. 54561 del 08.08.2023 la Società ha trasmesso una nuova planimetria di Lay – out dello stabilimento nella quale sono evidenziati per le singole aree funzionali i codici EER e quantitativi espressi in tonn e mc **allegato A7**;

#### **RILEVATO infine che :**

- i la realizzazione del progetto presentato prevede la richiesta di variante urbanistica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto la Società ha trasmesso il piano di ripristino dell'area, da effettuarsi, in osservanza delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, a seguito della dismissione dell'impianto. L'importo proposto dalla Società a garanzia dell'eventuale ripristino è stato calcolato in 2.091.561,74€;
- ii il Comune di Venezia non ha espresso il proprio parere circa l'importo proposto dalla Società a garanzia per l'eventuale ripristino dell'area;
- iii la società debba presentare un nuovo ed aggiornato Piano di gestione Operativa (di seguito PGO) che prenda atto delle modifiche richieste, di quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 08.08.2023 e previsto dai pareri del comitato V.I.A **allegato A1** e di Arpav – Area Tecnica e Gestionale U.O. Economia Circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e sottoprodotti **allegato A5**;
- iv la Società debba presentare il collaudo per l'esercizio definitivo di ogni singola linea nei termini previsti dall'art. 26 della L.R. 3/2000 e che il collaudo dell'ultima linea debba anche prevedere una relazione che riassume tutti i collaudi presentati;

#### **RITENUTO:**

- i di adottare, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ad esito della seduta del 08.08.2023 di CDS decisoria, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 55674/23, **allegato A3** al presente provvedimento;
- ii di dare atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto relativo alla realizzazione del Polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area 10 ha in località Malcontenta in Comune di Venezia presentato dalla società ECO+ECO S.r.l. comprendente:

#### **DETERMINA**

**1**

**Si rilascia il PAUR** ai sensi dell'art 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al progetto presentato dalla ditta ECO+ECO Srl così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza prot. n. 22079 del 15.04.2022 e smi relativo alla realizzazione del polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, in comune di Venezia in Via della Geologia - Area 43 ha sub 10 ha, comprensivo dei seguenti titoli abilitativi:

a - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto conseguente al parere favorevole di compatibilità ambientale, prot. n. 51625 del 26.07.2023, **allegato A1** al presente provvedimento;

b - l'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, alla realizzazione del progetto denominato “ Polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in area 10 ha n località Malcontenta in Comune di Venezia”, riferita alle fasi I e II previste dal cronoprogramma del progetto.

c - il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, riferito alle fasi I e II previste dal cronoprogramma del progetto, in conformità al parere favorevole del Comune di Venezia, espresso con nota acquisita agli atti con prot. n. 53202 del 02.08.2023, **allegato A4** al presente provvedimento;

d - il parere favorevole di ARPAV Dip.Provinciale di Venezia già espresso in sede di comitato tecnico VIA per gli aspetti relativi agli impatti ambientali ed Arpav - Area Tecnica e Gestionale U.O. Economia Circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e sottoprodotti: per il parere favorevole, acquisito agli atti con prot. n. 49889 del 18.07.2023, in merito all'*end of waste* caso per caso matrice plastica EPS ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. **allegato A5** al presente provvedimento;

e - il parere favorevole di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A – Servizio Idrico - Scarichi industriali e scarichi assimilati al Domestico di cui l'atto di assenso acquisito agli atti con prot. n. 45534 del 30.06.2023, **allegato A6** al presente provvedimento;



f - il parere favorevole dell' ULSS 3 "Serenissima" – dipartimento di prevenzione – servizio SISP , espresso in sede di CDS decisoria;

g - il parere favorevole del Provveditorato alle OO.PP. del Veneto Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento, espresso in sede di CDS decisoria;

h- il parere favorevole del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", espresso in sede di CDS decisoria.

2

**Il giudizio di compatibilità ambientale, di cui al precedente punto 1 lett. A, è favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:**

**Condizione n° 1 MATRICE Rumore**

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	A lavori conclusi, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni in periodo diurno e notturno della rumorosità, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunali in corrispondenza degli stessi punti di riferimento individuati per la valutazione previsionale acustica, adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione dei dati, i cui risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e ARPAV. In caso di superamento di detti limiti dovranno essere attuati senza ritardo gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Arpav delle misure adottate, con ripetizione della indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In occasione del collaudo complessivo volto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitiva del polo tecnologico (a conclusione della seconda fase di sviluppo del progetto).
Soggetto verificatore	Comune di Venezia con il supporto di ARPAV (Dipartimento di Venezia)

**Condizione n° 2 MATRICE Suolo e Sottosuolo**

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Siano mantenute le condizioni di MISP in coerenza con la Certificazione del completamento degli interventi di bonifica e con le prescrizioni del certificato della provincia di Venezia del 19/05/1999 prot. n. 23091. A tal fine e allo scopo di intercettare eventuali possibili cedimenti, si integri il Piano di Monitoraggio Ambientale per la matrice suolo-sottosuolo impostando un "riscontro strumentale" dei piani quotati. Tale indagine dovrà prevedere un "bianco" tenendo conto dei rilievi già effettuati nel procedimento in corso, ed essere ripetuta a conclusione delle opere civili ed impiantistiche oggetto del PAUR e poi con frequenza annuale.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia con il supporto di ARPAV (Dipartimento di Venezia)

**Condizione n° 3 MATRICE atmosfera**

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere prodotta una revisione della relazione STUDIO DI IMPATTO

	AMBIENTALE SEZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERA che tenga conto delle correzioni e indicazioni segnalate nel documento di valutazione ARPAV, <b>allegato A2</b> alla determina di PAUR.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	ARPAV (Dipartimento di Venezia)

3

**Con riferimento alla lettera b del punto 1, autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.gs 152/06 e ss.mm.ii.:**

- 1 La Società ECO + ECO S.r.l. (C.F. 03071410272), con sede legale in Via della Geologia 31 30175 Venezia è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25 della L. R. 3/2000 alla realizzazione del progetto del polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito in Via della Geologia - Area 43 ha - sub 10 30100 Venezia, secondo il progetto presentato con nota acquisita al prot. n. 22079 del 15.04.2022 e smi citate in premessa.
- 2 La Società è autorizzata allo svolgimento delle attività di cui al punto 21, nelle aree identificate nella planimetria di cui all'**allegato A7** e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento, si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica.
- 3 Il presente provvedimento ha validità 10 anni dalla data di ricezione dello stesso, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 16, e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.
- 4 **Entro 60 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa nel quale, tenendo conto di quanto previsto dai pareri del comitato V.I.A (**allegato n. A1**) di Arpav – Area Tecnica e Gestionale U.O. Economia Circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e sottoprodotti (**allegato n. A5**) e di quanto emerso durante la Conferenza dei Servizi del 08.08.2023, siano dettagliate le procedure relative a tutte le linee di trattamento autorizzate, le procedure di ingresso e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita).
- 5 Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere ed alla prevenzione incendi.
- 6 L'inizio dei lavori descritti dal progetto deve avvenire entro 1 anno dalla data del presente provvedimento e l'impianto deve essere messo in esercizio entro 3 anni, pena la decadenza automatica dello stesso. Eventuale proroga potrà essere concessa su motivata istanza.
- 7 La data di inizio lavori dovrà essere comunicata a questa Amministrazione e contestualmente dovrà essere trasmesso un puntuale cronoprogramma degli interventi.
- 8 In corrispondenza con il cronoprogramma di cui al precedente punto, l'avvio dell'esercizio del Lotto A – Area Polmone II, a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento, è subordinata alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
  - a dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;
  - b dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
  - c certificato di agibilità dei manufatti a servizio della linea;
  - d certificato di collaudo dell'area;
  - e attestazione dell'adempimento alle prescrizioni del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi ed in particolare la presentazione al Comando dei V.V.F. di Venezia della segnalazione certificata di inizio attività;
- 9 In corrispondenza del su citato cronoprogramma, per ogni singola linea di trattamento l'avvio dell'esercizio provvisorio, a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento, è subordinata alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:

- a dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato completo di planimetria aggiornata della linea;
  - b data di avvio dell'impianto;
  - c attestazione dell'adempimento alle prescrizioni del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi ed in particolare la presentazione al Comando dei VVFF di Venezia della segnalazione certificata di inizio attività;
  - d attestazione di disponibilità di tutti i macchinari costituenti la linea di cui trattasi;
  - e certificato di agibilità dei manufatti a servizio della linea;
  - f autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
  - g piano di collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste.
- 10 Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal suddetto crono programma di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia.
- 11 **Entro 180 giorni** dall'avvio dell'esercizio provvisorio di ciascuna linea, la Società dovrà presentare a questa Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 26 della L. R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L. R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata per ciascuna delle linee di trattamento autorizzata, nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso e sul prodotto del trattamento.
- 12 In particolare **entro 180 giorni** dall'avvio dell'esercizio provvisorio dell'ultima linea realizzata, la Società dovrà presentare a questa Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio dell'intero stabilimento secondo quanto indicato all'art. 26 della L. R. 3/2000 allegando una relazione di sintesi comprensiva dei collaudi tecnico funzionale di ciascuna linea.
- 13 Al collaudo di cui al punto precedente dovranno altresì essere allegati gli esiti della campagna monitoraggio del rumore diurno e notturno per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla condizione 1 del parere del Comitato di V.I.A. allegato al presente provvedimento. La suddetta indagine fonometrica dovrà essere trasmessa anche al Comune di Venezia ed all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia. In caso di superamento dei limiti dovranno essere attuati senza ritardo gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione delle misure adottate a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e ripetendo l'indagine fonometrica.
- 14 La Società al fine di intercettare eventuali possibili cedimenti degli interventi di bonifica certificati da questa Amministrazione con prot. n. 23091 del 19.05.1999 dovrà condurre con frequenza annuale dei rilievi quotati trasmettendone gli esiti ad Arpav Dipartimento provinciale di Venezia, alla Città metropolitana ed al Comune di Venezia, comparati con la situazione di partenza (cosiddetto "bianco") trasmesso in ottemperanza alla condizione n. 3 del parere di V.I.A. sopra citato.
- 15 A decorrere dalla data di avvio dell'ultima linea impiantistica dello stabilimento in esercizio provvisorio ai sensi del presente provvedimento, è revocato il provvedimento prot. n. 37651 del 30.05.2023. Dalla medesima data la Società ha l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni del presente provvedimento.

### Garanzie finanziarie

- 16 Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria comporta l'**automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della Città metropolitana di Venezia. In tal caso, **entro la data di scadenza** delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'ARPAV.
- 17 L'avvio dell'esercizio provvisorio della prima linea nella conformazione di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva e formale accettazione della fideiussione prestata ai sensi dei punti successivi da parte di questa Amministrazione.

- 18 La ditta con anticipo di almeno **30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio della prima linea impiantistica secondo la modifica approvata con il presente provvedimento, e fatta salva l'eventuale espressione del parere da parte del comune di Venezia relativamente al piano di ripristino, deve presentare una appendice alla polizza n. 1789713 emessa da Coface secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. (ricepimento provvedimento ed aumento stoccaggi)
- 19 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la Società è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e le quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
- 20 Il rinnovo della certificazione ISO 14001:2015 deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

## Rifiuti

- 21 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento operazioni, di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i di seguito elencate:
  - **R3** Riciclo/Recupero di sostanze organica”, finalizzata alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto in conformità alle Norme UNIPLAST 10667-12 “*Materie plastiche di riciclo - EPS, provenienti da residui industriali e/o da post consumo destinato ad impieghi diversi - Requisiti e metodi di prova*”;
  - **R4** Raffinazione dei metalli ferrosi e non mediante la linea per la valorizzazione del metallo con cessazione della qualifica di rifiuti secondo le specifiche di cui al Regolamento Europeo UE n. 333/2011
  - **R12<sup>EL</sup>** Eliminazione delle frazioni estranee ed eventuale riduzione volumetrica (compattazione)
  - **R12<sup>SC</sup>** selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica (compattazione)
  - **R12<sup>A</sup>** Accorpamento di rifiuti, aventi medesimo codice EER ed analoghe caratteristiche chimico/fisiche e merceologiche, conferiti in impianto e/o ottenuti dalle operazioni effettuate.
  - **R12<sup>RV</sup>** riduzione volumetrica e/o compactazione
  - **R12<sup>OM</sup>** Omogeneizzazione di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, identificati con codici EER 150102 “*imballaggi in plastica*” – 150105 “*imballaggi compositi*” e 150106 “*imballaggi in materiali misti*”, e da trattare presso le linee MULTI 1, MULTI 2 e MPO.
  - **R13** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti destinati a recupero presso impianti terzi
  - **D15** Deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso impianti terzi;

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata (**allegato A7**) alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 22 I rifiuti in ingresso ed in uscita, i flussi tra le diverse linee impiantistiche e le modalità di stoccaggio, comprensive delle altezze massime consentite per i cumuli e la sovrapposizione di balle, sono riportate nell'allegato WW “Linee di trattamento”.
- 23 La potenzialità massime di trattamento giornaliera ed annuale autorizzata per singola linea illustrata nella tabella di cui all'**allegato A11** “Linee di trattamento e capacità massima di trattamento” non potrà essere superata.
- 24 Fatti salvi gli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 la capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti e dei cessati rifiuti presenti istantaneamente in impianto non può superare le 29.334 tonnellate suddivise secondo la tabella di cui all'**allegato A8** “Capacità massime di stoccaggio” e la planimetria allegata. Non potrà essere superata né la capacità in peso ed in volume indicati nella legenda in planimetria allegata

### Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 -ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- 25 Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nel parere di Area

Tecnica e Gestionale – U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti prot .n. 49889 del 18.07.2023 **allegato A5** al presente provvedimento.

- 26 Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo alle certificazioni multisito ISO 14001:2015 di cui l'azienda è in possesso
- 27 Contestualmente alla trasmissione del PGO di cui al punto 4 la Società dovrà trasmettere una nuova Dichiarazione di conformità per i cessati rifiuti di cui alla linea EPS che prenda atto di quanto evidenziato nel parere ARPAV di cui sopra.
- 28 La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) di cui al Reg. 305/2011.
- 29 **Entro 10 giorni** dall'avvio all'esercizio provvisorio della linea EPS la Società dovrà dare evidenza alla scrivente Amministrazione ed all'ARPAV Area Tecnica e Gestionale – U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti della richiesta di audit per l'aggiornamento della certificazione ambientale ISO 14001:2015 n. IT315210, rilasciata alla capogruppo Veritas S.p.A. il 12.11.2012 e con scadenza il **11.05.2025**
- 30 Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di End of Waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere di cui ai punti precedenti. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 31 Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi (20 tonn di materiale pressato e degasato), non suscettibili di ulteriori incrementi, che devono essere ben identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 32 Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
- 33 In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
- 34 Ai fini della commercializzazione, ove previsto dal Regolamento 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marchiatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
- 35 Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte non deve superare i 24 mesi, ed è comunque subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti. Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento di tale termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non far rientrare il lotto nelle previsioni di cui al punto successivo.
- 36 Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 37 In caso di mancato rinnovo della certificazione di cui al punto 26 il PGO dovrà essere aggiornato, entro 30 giorni dal mancato rinnovo, e i contenuti dovranno essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV Area Tecnica e Gestionale – U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti sui rifiuti le procedure adottate.
- 38 Copia delle procedure del Sistema di Gestione e del PGO dovranno essere conservate presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.
- 39 Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la Società dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione entro 180 giorni dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D. Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

### Regolamenti Europei

- 40 L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla Scrivente entro 30 giorni dall'ottenimento.

### Prescrizioni operazioni

- 41 L'operazione di recupero di eliminazione (R12<sup>EL</sup>), consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici EER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice EER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero. Il successivo trattamento finalizzato al mero adeguamento volumetrico (R12<sup>RV</sup>) non comporta modifica del codice EER inizialmente attribuito.
- 42 L'operazione di recupero selezione e cernita (R12<sup>SC</sup>), consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa per la separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice EER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici EER appartenenti alla famiglia 19XXXX.
- 43 L'operazione di recupero accorpamento (R12<sup>A</sup>), consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il codice EER di ingresso.
- 44 E' autorizzata l'operazione di omogeneizzazione (R12<sup>OM</sup>) per i rifiuti provenienti da raccolta differenziata, identificati con codici EER 150102 "imballaggi in plastica" – 150105 "imballaggi compositi" e 150106 "imballaggi in materiali misti", e da trattare presso le linee MULTI 1, MULTI 2 e MPO
- 45 Le operazioni di riduzione volumetrica (R12<sup>RV</sup>) mediante pressatura potranno essere effettuate solo se tali attività non compromettano il successivo recupero dei rifiuti presso gli impianti di destinazione.
- 46 Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il codice EER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
- 47 Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

### Prescrizioni rifiuti in ingresso

- 48 La Società è tenuta a ricevere i rifiuti autorizzati dando priorità ai conferimenti di rifiuti urbani relativi al bacino territoriale di appartenenza, di cui alla L.R. n. 52 del 31.12.2012 ed ai rifiuti provenienti dal porto commerciale turistico di Venezia.
- 49 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche. Detta caratterizzazione deve essere svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018.
- 50 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
- 51 I rifiuti in ingresso identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 52 E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012.
- 53 Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. R. 52/2012, lettera b), c) e g).

- 54 I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
- 55 I rifiuti sottoposti all'operazione R12<sup>sc</sup> presso la linea ripasso residui dovranno essere avviati, previa caratterizzazione analitica comprendente il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.1998, prioritariamente ad impianti di recupero muniti di tecnologia alla rimozione degli inquinanti ancora presenti.
- 56 I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
- 57 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 58 Su tutti i rifiuti metallici, sia scaricati a terra che in cassoni, dovrà essere effettuato il controllo radiometrico. Il controllo dovrà essere in modo tecnicamente congruo e da esperti qualificati di secondo e terzo grado. Il controllo visivo dovrà essere effettuato anche in assenza di segnalazione anomala. Copia delle rilevazioni deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
- 59 In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

#### Prescrizioni rifiuti prodotti

- 60 I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso devono essere identificati con un codice EER 19.12.XX.

Eventuali altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato in **allegato A8** dando comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati, allegando copia del documento di trasporto del rifiuto in ingresso nel quale sono stati rinvenuti e comunicando le modalità di gestione.

I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano devono essere identificati con un codice EER 19.12.XX o con il EER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato. **Con la periodicità prevista** al punto successivo del presente provvedimento, deve essere presentato alla Città metropolitana e ad ARPAV una relazione riportante l'elenco dei EER prodotti dal trattamento dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate.

- 61 I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L. gs. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017. **Entro il 30 aprile di ogni anno** dovrà essere trasmessa, a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, una relazione dettagliata, riportante:

- Flussi in ingresso: il quantitativo totale dei rifiuti e, per i soli rifiuti urbani, comprensivi anche di quelli di cui all'allegato L-quater prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinques del D.Lgs. n. 152/2006, le provenienze, il codice EER e i quantitativi.
- Flussi in uscita: gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione ( EER 191212 da operazione R12<sup>sc</sup>) e i relativi quantitativi.

completa anche delle eventuali attestazioni rilasciate ai fini della riduzione della Tari/Tarip per l'avvio dei rifiuti a recupero (art. 198 comma 2bis e art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006) o al riciclo (art. 1 comma 649 L. 147/2013).

- 62 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice EER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

- 63 Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 64 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

#### Prescrizioni stoccaggio

- 65 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 66 Il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto stoccato presso il lotto C proveniente dalla Linea EPS:
- concorrerà alla capacità massima di stoccaggio di 6000 tonn prevista per l'area.
  - dovrà essere fisicamente separato dai rifiuti giacenti da New – jersey con altezza pari a 4m; dovrà inoltre essere in blocchi di materiale pressato sovrapposti aventi altezza massima di **3m** ed individuato da idonea cartellonistica.
- 67 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 68 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti da avviare ad impianti esterni e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12<sup>SC</sup>.
- 69 I rifiuti identificati dal EER 200201 possono essere stoccati in impianto fino al riempimento del cassone ad essi dedicato e comunque per un tempo non superiore ai 7 giorni dalla presa in carico.
- 70 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
- 71 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 72 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 73 Dovrà essere mantenuto un adeguato sistema di allontanamento dei volatili per limitare la presenza dei gabbiani. Dovrà inoltre essere prevista una periodica derattizzazione e disinfestazione dello stabilimento. Dei suddetti interventi si dovrà dare atto nel registro di manutenzione.
- 74 La messa in riserva dei rifiuti soggetti a potenziale dilavamento meteorico dovrà essere effettuata con contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
- 75 Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice EER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 76 Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.
- 77 I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
- 78 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 79 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.



- 80 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 81 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni. Nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

### **Emissioni in atmosfera**

- 82 La società ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 artt. 269 commi 2 e 8 è autorizzata all'installazione e alla modifica sostanziale dei punti di emissione in atmosfera come da progetto allegato all'istanza assunta al prot. n. 22079 del 15.04.2022 smi.
- 83 I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 4, 5, e 6.
- 84 Sono autorizzate anche le emissioni diffuse provenienti dalle attività esercitate in impianto.
- 85 Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 1 le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti nella tabella di cui all'**allegato A9**;
  - 2 la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 85.3 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
  - 3 la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
  - 4 nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;
  - 5 nelle fasi di movimentazione dei materiali trattati dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse delle polveri, secondo quanto previsto dalla parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06;
  - 6 le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti dei mezzi ed apparecchiature dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate e/o pulite al fine di ridurre la dispersione delle polveri;
  - 7 le linee di trattamento Ripasso Residui, di Selezione vetro semilavorato e di Trattamento Rifiuti Legnosi dovranno essere dotate di idoneo sistema di bagnatura delle polveri al fine di mantenere le superfici dei cumuli, dei piazzali e delle zone di transito costantemente pulite e umide al fine di ridurre la dispersione di polveri soprattutto in condizioni meteo-climatiche di siccità;
  - 8 deve essere mantenuto efficace il sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento per evitare il trascinarsi delle polveri;
  - 9 qualunque cambiamento, anche occasionale, nella movimentazione della materie prime che possa comportare ulteriore presenza di emissioni diffuse, rispetto a quanto descritto nei progetti presentati, dovrà essere comunicato preventivamente a questa amministrazione. In ogni caso la ditta dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di limitare la dispersione eolica delle polveri;

- 86 Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. 3, 4, 5 e 6.
- 87 Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 60 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
- 88 Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.
- 89 Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare
- 90 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 91 I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
- 92 Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

#### **Scarichi in pubblica fognatura ed in laguna di Venezia**

- 93 La Società dovrà rispettare le prescrizioni riportate:
- a - nell'Atto di Assenso prot. n. 55878 del 28.06.2023 emanato da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. ed assunto al prot. n. 45534 del 30.06.2023, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, **allegato A6**.
- b - nel verbale di conferenza dei servizi decisoria prot. n. 55674 del 11.08.2023, **allegato A3**, relativamente a quanto richiesto dal Provveditorato alle OO.PP. del Veneto Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Ufficio Antinquinamento.

#### **Prescrizioni generali**

- 94 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 95 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 96 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 97 Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della Società, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 98 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 99 Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 100 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro 7 giorni dalla variazione medesima.
- 101 Dovrà essere comunicata, entro 48 ore a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole

partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.

- 102 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 103 La Società dovrà tenere il registro di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 104 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 105 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 106 La Società deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 107 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 108 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 109 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 110 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 111 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 112 Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
- 113 E' fatto salvo alla Società l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018

4

Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

5

Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto presentato dalla ditta ECO+ECO S.r.l. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza prot. n. 22079 del 15.04.2022 e s.m.i. relativo alla

realizzazione del polo tecnologico per il recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, in comune di Venezia in Via della Geologia - Area 43 ha sub 10 ha.

**6**

Il termine della conclusione del procedimento fissato secondo legge alla data del 27.08.2023 al netto delle sospensioni previste per legge, risulta non rispettato.

**7**

Ai sensi degli artt. 28-29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e/o realizzazioni difformi dal progetto valutato comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

**8**

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

**9**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

**10**

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta ECO+ECO S.r.l. al Comune di Venezia Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile: valutazioni ambientali, Urbanistica ed Edilizia, alla Regione del Veneto, Unità Operativa Valutazione Impatto Ambientale, ad ARPAV dipartimento provinciale di Venezia ed al dipartimento regionale "Rischi Tecnologici e fisici", V.E.R.I.T.A.S. S.p.A – Servizio Idrico - Scarichi industriali e scarichi assimilati al Domestico, ULSS 3 "Serenissima", Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Ufficio 2, Comando Provinciale di Venezia dei VVF, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale porti di Venezia e Chioggia.

**11**

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo [www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it](http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente